

CONVENZIONE

TRA

La **FIPSAS** Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, con sede in Roma, Viale Tiziano n°70, partita IVA n. 01382061008, rappresentata dal Presidente Federale Prof. Ugo Matteoli, domiciliato per la carica presso la sede della Federazione;

(d'ora in poi denominata FIPSAS)

e

La **UISP Aps** - Unione Italiana Sport Per tutti Associazione di Promozione Sociale, con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci n°73, C.F.97029170582, rappresentata dal Presidente Sig. Tiziano Pesce e domiciliato per la carica presso la sede della Associazione

(d'ora in poi denominata UISP)

PREMESSO CHE:

La **FIPSAS**:

- è la Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI ed esclusiva titolare in Italia delle discipline sportive indicate nel proprio statuto;
- prevede nei propri scopi istituzionali l'attività didattica finalizzata al rilascio di brevetti subacquei riconosciuti nell'ambito delle competenze ed attribuzioni federali;
- nel rispetto dello statuto della CMAS attualmente vigente, ha il riconoscimento unico ed esclusivo sul territorio nazionale.
- in base al riconoscimento previsto nel nuovo statuto CMAS, la FIPSAS è individuata come mandataria in esclusiva per la distribuzione di card CMAS per il territorio italiano. Nello svolgimento di detto incarico la FIPSAS verifica il rispetto degli standard di qualità quale condizione per il rilascio.
- FIPSAS curerà l'invio degli aggiornamenti tecnici e didattici CMAS alla UISP

La **UISP**:

- è una Associazione Nazionale fondata nel 1948 con sede legale a Roma;
- è riconosciuta, ai fini sportivi, quale Ente di Promozione Sportiva dal CONI DPR 530 del 2/8/1974, confermata in applicazione del D.P.R. 157 del 28/3/1986, del D.Lgs 15/94; riconoscimento confermato dalla Delibera del CN CONI n. 1224 del 15/5/2002;
- è Associazione di Promozione Sociale e Rete Associativa Nazionale ai sensi del decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18/11/2022, ed è riconosciuta dal Ministero dell'Interno con D.M. del 6 maggio 1989, Associazione con finalità assistenziali;
- promuove ed organizza: le attività fisico sportive multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale; attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva; attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai

Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate;

- cura e sviluppa la formazione dei propri Quadri Tecnici, sia Istruttori che Giudici, Direttori di gara, Dirigenti in base ad uno specifico Piano di Formazione.
- ha operato, nel medesimo settore sul territorio italiano e ha interesse a continuare la propria attività precedentemente svolta in accordo con CMAS (*Convenzione tra CMAS, FIPSAS e UISP firmata a Roma il 19/11/2016*) in accordo con la FIPSAS nel rispetto delle linee guida e delle regole tecniche da questa elaborate.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2

Mandato dalla CMAS alla FIPSAS

- 1 In base al riconoscimento previsto nel nuovo statuto CMAS, la FIPSAS è individuata come mandataria in esclusiva per la CMAS sul territorio italiano.
- 2 FIPSAS curerà l'invio degli aggiornamenti tecnici e didattici CMAS alla UISP.

Art.3

Condizioni e modalità della collaborazione dei firmatari del presente accordo

1. La UISP si impegna ad effettuare il Crossover dei propri istruttori, già CMAS, in FIPSAS.
2. La FIPSAS darà evidenza a UISP sui brevetti rilasciati in seno agli associati di quest'ultima.
3. La FIPSAS agli istruttori di cui al comma 1 del presente articolo, nonché agli allievi che frequenteranno i corsi federali, applicherà le seguenti condizioni:
 - tesseramento annuale euro 30
 - rilascio brevetto e tesseramento allievi euro 20
 - rilascio materiale didattico e gadget al costo previsto per i tesserati FIPSAS

Art.4

Obblighi dell'Ente di Promozione Sportiva

1. L'Ente:
 - si atterrà in esclusiva alle norme e standard emanati da FIPSAS in relazione alle modalità dei Percorsi Didattici e per i rilasci dei brevetti;
 - garantirà la riservatezza del presente accordo.

Per

(m)

Art.5

Obblighi della Federazione

La Federazione si impegna a:

- Autorizzare l'utilizzo del materiale didattico dell'Ente;
- garantire l'assenza di qualsiasi profitto dall'attività di cui alla presente convenzione.
- garantire la riservatezza del presente accordo.

Art. 6

Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire il trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del Decreto Legislativo n° 101/2018 – Adeguamento al Regolamento UE 2016/679.
2. Nel caso in cui, per l'esecuzione della presente Convenzione, si rendesse necessario effettuare in futuro trattamenti di dati personali, le Parti, in relazione ai suddetti trattamenti, si conformeranno alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 101/2018) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7

Scadenza

Fatto salvo il mancato rispetto da parte dell'Associazione di uno o più articoli della presente Convenzione che comportino la risoluzione anticipata del contratto stesso, questo avrà durata di anni 1 (uno) ovvero scadrà il 31/03/2025. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso di 30 giorni da inviare a mezzo PEC.

Entro questo periodo le parti potranno trovare altre forme di collaborazione e conseguentemente formalizzare una nuova convenzione.

Art. 8

Disposizioni finali

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Qualsiasi modificazione alla presente Convenzione dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.
3. Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile alla presente Convenzione dovrà essere trasmessa all'altra Parte nella forma scritta.
4. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso le sedi delle Parti contraenti così come indicate nel preambolo della presente Convenzione, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all'altra Parte per iscritto.
5. Per quanto non espressamente previsto e pattuito con la presente Convenzione le Parti fanno riferimento al Codice Civile.


Art. 9

Competenza del Foro di Roma

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o estinzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 22 maggio 2024

Le parti

F.I.P.S.A.S.

Prof. Ugo Matteoli

UISP Aps

Tiziano Pesce



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1322, 1323 cod. civ, dichiarano di aver letto ed espressamente approvato tutte le clausole di cui sopra.

Le parti

F.I.P.S.A.S.

Prof. Ugo Matteoli

UISP Aps

Tiziano Pesce

